



In nome del popolo italiano

Tribunale di Roma

Sezione specializzata in materia di impresa

Sedicesima Sezione civile

sentenza

tra

attori;

e

[REDACTED] s.c.a r.l.,

convenuto contumace;

e

[REDACTED] s.r.l., rappresentata e difesa dagli a

convenuta;

Oggetto: rapporti societari

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2020.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. ed i rispettivi legali rappresentanti, [REDACTED] e [REDACTED] anche personalmente quali consiglieri di amministrazione della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [REDACTED] [REDACTED] s.c. a r.l. e la [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. In via principale, dichiarare giuridicamente inefficace il contratto sottoscritto, per conto di [REDACTED] [REDACTED] S.c.a.r.l., in violazione delle regole rappresentative della medesima società consortile, con [REDACTED] [REDACTED] S.r.l.; 2. In via principale, per effetto della domanda sub 1), dichiarare giuridicamente inopponibile nei confronti di [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.r.l. (socio della società consortile) il contratto stipulato, per conto di [REDACTED] [REDACTED] S.c.a r.l., con [REDACTED] [REDACTED] S.r.l.; 3. In via istruttoria, ordinare a [REDACTED] [REDACTED] S.c.a.r.l. l'esibizione in giudizio del contratto oggetto di causa; 4. Con vittoria delle spese di lite».

A fondamento della svolta domanda, le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. ed i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] rappresentavano che: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla Società mandataria [REDACTED] S.p.a. e dalle mandanti [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.p.a. (cui è subentrata la [REDACTED] s.r.l.) veniva proclamato, da parte di [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., aggiudicatario definitivo dell'appalto relativo al «servizio di manutenzione dei complessi immobiliari delle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 2»; in vista dell'esecuzione del contratto di appalto, le società componenti il R.T.I. decidevano di costituire, a norma dell'art. 93 del d.p.r. n. 207/2010, un'apposita società consortile a responsabilità limitata, denominata [REDACTED] [REDACTED] S.c.a r.l.; le società attrici sono socie della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l. essendo proprietarie di una quota rispettivamente del 16% e del 27% del capitale sociale della predetta [REDACTED] Servizi s.c.a r.l.; ai sensi dell'art. 6 dell'atto costitutivo della società consortile, «la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui: (...) tre nominati dalla Società "[REDACTED] S.p.A.", in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale (...); (...) uno nominato dalla Società "[REDACTED] S.p.A.", in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale (...); (...) uno nominato dalla Società



- S.p.A.", in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale (...).- Le Società "██████████ S.p.A.", "██████████ S.p.A." e - S.p.A." procedono, quindi, all'attribuzione dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale viene attribuita la rappresentanza legale della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio (...) »; nel medesimo articolo dell'atto costitutivo, si precisava, inoltre, che «le Società "██████████ S.p.A.", "██████████ S.p.A." e - S.p.A." convengono che, nelle ipotesi che seguono, la rappresentanza spetti al Presidente, che dovrà agire congiuntamente ad almeno uno dei Vicepresidenti: (...) - stipulare ogni altro contratto, sia esso di subappalto e/o di fornitura, di assistenza, consulenza tecnica, progettazione ed ogni altro inerente lo svolgimento dell'attività sociale; con precisazione che nelle fattispecie da ultimo citate (firma congiunta del Presidente e di uno dei Vicepresidenti), in caso di disaccordo tra il Presidente e i Vicepresidenti, la questione sarà rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione (...) »; le attrici apprendevano - nel corso dell'esecuzione dell'appalto aggiudicato da ██████████ ██████████ S.p.A. - che un gran numero di contratti di subappalto e di fornitura inerenti tale commessa sarebbero stati sottoscritti, per conto della ██████████ ██████████ s.c.a r.l., da parte del solo Presidente del consiglio di amministrazione (di nomina della socia di maggioranza della consortile, ossia la ██████████ S.p.A.), in violazione delle regole sociali; detta condotta si pone in contrasto con le norme di cui all'art. 6 dell'atto costitutivo della medesima consortile, nonché degli artt. 6 e 13 del relativo Statuto, norme, queste, che prescrivono la necessità di firma congiunta del Presidente del C.d.A. (di nomina della socia ██████████ S.p.A., ossia il Dott. ██████████ ██████████) e di almeno uno dei due Vicepresidenti (di nomina delle socie ██████████ S.p.A. e ██████████ S.r.l.) nell'ipotesi di stipula di contratti di subappalto e/o di fornitura; l'ecceputa violazione era stata, peraltro, già evidenziata nel corso di talune riunioni del Consiglio di amministrazione della consortile (ossia quelle del 27 maggio 2016 e del 6 giugno 2016), ma cionondimeno, anche successivamente, altri contratti sarebbero stati «sottoscritti in difformità alle regole statutarie con conseguente inadempimento da parte della ██████████ ██████████ S.c.a r.l.»; la limitazione volontaria dei poteri di rappresentanza della società consortile, sancita nell'Atto costitutivo e nello Statuto della stessa, era stata, inoltre, portata adeguatamente a conoscenza anche dei terzi, in quanto indicata nella visura camerale della ██████████ ██████████ s.c.a r.l.; tali contratti risultano giuridicamente inefficaci, in quanto conclusi «infrangendo le



regole rappresentative della società e, comunque, inopponibili alle società attrici».

Sulla scorta di tali premesse, le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. ed i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (nelle indicate qualità) concludevano come sopra riportato.

Si costituiva la [REDACTED] S.c.a r.l. la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «- IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto della [REDACTED] Scarl che attribuisce la competenza in via esclusiva al Tribunale Ordinario di Bologna, assumendo in proposito ogni più opportuno provvedimento; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare la radicale nullità e/o inammissibilità dell'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 4 e 164 c.p.c., adottando ogni conseguente e più opportuno provvedimento, per le ragioni meglio esposte in narrativa; - NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza e pretestuosità dell'avversa iniziativa giudiziaria e per, l'effetto, rigettare integralmente la stessa e tutte le relative domande, per le ragioni meglio esposte in narrativa; - IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse deduzioni, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità dei contratti conclusi con la società [REDACTED] S.r.l. anche nei confronti di [REDACTED] Scarl; IN OGNI CASO, con integrale vittoria delle spese del presente giudizio».

Rimasta inizialmente contumace, si costituiva la [REDACTED] s.r.l. la quale così concludeva: «in via pregiudiziale: I.). Revocare la declaratoria di contumacia di [REDACTED] Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., per tutti i motivi di cui in narrativa che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti; II.). Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153, co. 2, c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini di [REDACTED] srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., per il deposito della presente comparsa di costituzione nonché per la memoria ex art. 183 cpc, 1° termine; Nel merito: I.). Accertate e dichiarare l'atto di citazione datato 16.03.2018, proposto da [REDACTED] Spa e [REDACTED] srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, inammissibile e/o infondato, in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e qui da intendersi riportati e trascritti. In via meramente subordinata, nel caso di accoglimento dell'avversa domanda, in applicazione del principio dell'indebito oggettivo



e per tutti i motivi di cui in narrativa, si chiede voler condannare [REDACTED] Spa e/o [REDACTED] srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di 297.973,00 (...) - ovvero di quella diversa maggiore o minore che verrà accertata da codesta Giustizia - a titolo di equivalente pecuniario delle opere realizzate da essa [REDACTED] [REDACTED] srl e non contestate. In via ulteriormente subordinata, si chiede voler condannare [REDACTED] Spa e/o [REDACTED] srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma che verrà accertata da codesta Giustizia a titolo di risarcimento del danno e/o arricchimento senza causa e/o indennizzo. II.). Condannare le attrici al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari».

Il processo veniva dichiarato interrotto in data 24 maggio 2019 in conseguenza del fallimento della [REDACTED] [REDACTED] S.c.a r.l.

Riassunto il giudizio ad opera della parte attrice, il fallimento della [REDACTED] [REDACTED] S.c.a r.l. non si costituiva, rimanendo contumace. Quindi, successivamente, all'udienza del 14 gennaio 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

1. Le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. ed i rispettivi legali rappresentanti, [REDACTED] e [REDACTED] quali consiglieri di amministrazione della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l., hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare l'inefficacia - e, comunque, l'inopponibilità nei confronti delle società attrici - del contratto di subappalto stipulato tra la oggi fallita [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l., di cui la [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] s.r.l. sono socie, e la [REDACTED] s.r.l.

In particolare, parte attrice ha dedotto che detto contratto sarebbe stato sottoscritto dal solo Presidente del consiglio di amministrazione della società consortile e, dunque, in violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l. il quale prevede, per la stipulazione di contratti di subappalto, fornitura, assistenza,



progettazione e consulenza tecnica, la necessità della firma congiunta del Presidente e di almeno uno dei due vice-presidenti del consiglio di amministrazione (questo il testo del menzionato articolo: «le società "████████ S.p.A.", "████████ S.p.A." e ██████████ S.p.A." convengono che, nelle ipotesi che seguono, la rappresentanza spetti al Presidente, che dovrà agire congiuntamente ad almeno uno dei Vicepresidenti: (...) - stipulare ogni altro contratto, sia esso di subappalto e/o di fornitura, di assistenza, consulenza tecnica, progettazione ed ogni altro inerente lo svolgimento dell'attività sociale (...)»).

Per parte sua la ██████████ s.c.a r.l., costituendosi in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Roma per essere invece competente a conoscere della presente controversia il Tribunale ordinario di Bologna e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, all'uopo rilevando che il contratto oggetto di causa non sarebbe stato sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della società consortile, ma dal Coordinatore del comitato tecnico, Sig. ██████████

al quale era stata conferita apposita procura (cfr., verbale del consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2012; procura notarile del 26 aprile 2012).

Anche la ██████████ s.r.l. ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice evidenziando, in particolare, che ai singoli amministratori di società a responsabilità limitata spetta un potere generale di rappresentanza.

A seguito delle difese della società consortile, parte attrice ha precisato che, ove si ritenesse il contratto oggetto di causa sottoscritto dal Sig. ██████████ quale Coordinatore del comitato tecnico, sussisterebbe, parimenti, una ulteriore causa di inefficacia del contratto, in quanto stipulato in eccesso di potere. Infatti, al Coordinatore del comitato tecnico erano stati conferiti i poteri per la sottoscrizione di contratti comportanti per la società un impegno massimo di €. 30.000,00, valore decisamente superato nel caso di specie.

Così delineato il perimetro della presente controversia, il Tribunale evidenzia come non debba procedersi ad un esame dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla ██████████ s.c.a r.l., non essendosi costituito il fallimento della predetta società successivamente alla riassunzione del giudizio da parte degli attori.

2. Ciò posto, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori.



In primo luogo, appare del tutto evidente come la legittimazione dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] quali consiglieri di amministrazione della [REDACTED] s.c.a r.l. non sopravviva al fallimento della società da ultimo menzionata. Peraltro, ai sensi dell'art. 2388 c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Tuttavia, il singolo componente del consiglio (legittimato ad impugnare le decisioni dell'organo consiliare di cui fa parte) non è legittimato, in via autonoma, a far valere i vizi o l'inefficacia che possano afferire ad un contratto stipulato dalla società di cui è amministratore ed un terzo.

Quanto alla posizione delle società attrici, la [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] s.r.l. deducono che il contratto stipulato dalla [REDACTED] s.c.a r.l. con l'altra convenuta sarebbe inefficace in quanto sottoscritto dal solo Presidente del consiglio di amministrazione della [REDACTED] s.c.a r.l. e ciò in contrasto con l'art. 6 dell'atto costitutivo a mente del quale la rappresentanza della società spetta «al Presidente, che dovrà agire congiuntamente ad almeno uno dei vicepresidenti».

In questa prospettiva, parte attrice richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità fatto proprio da un noto intervento delle sezioni unite (Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377). In tale arresto si legge che, ai sensi dell'art. 1388 c.c., il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante. La legge condiziona dunque la verifica dell'effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante. Il contratto, già perfezionato nei suoi elementi essenziali, è pertinente al rappresentato soltanto se questi ha autorizzato che lo si stipulasse in suo nome. Invece, il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale oppure da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna la sfera giuridica del preteso rappresentato, cioè della persona il cui nome è stato illegittimamente speso, e ciò perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in assenza di ratifica (Cass., 15 dicembre 1984, n. 6584; Cass., 14 maggio 1997, n. 4258; Cass., 11 ottobre 1999, n. 11396; Cass., 7 febbraio 2008, n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri,



da chi non aveva il relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Cass., 26 novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di inadempimento (Cass., 29 agosto 1995, n. 9061) né quella per l'esecuzione del contratto (Cass., 23 marzo 1998, n. 3076). Si afferma, altresì, che l'inefficacia (temporanea) discende dal fatto che il contratto concluso dal *falsus procurator* costituisce una fattispecie soggettivamente complessa o a formazione progressiva, un negozio *in itinere* o in stato di pendenza, destinato a perfezionarsi con la ratifica del *dominus* (Cass., 8 luglio 1983, n. 4601; Cass., 17 giugno 2010, n. 14618). Ove la spendita del nome non trovi giustificazione nel potere di rappresentanza (si legge in Cass., 9 dicembre 1976, n. 4581) "il negozio non si può ritenere concluso né dal sostituto né dal sostituito ed è perciò improduttivo degli effetti suoi propri, configurando (...) una fattispecie negoziale *in itinere*, al cui perfezionamento è necessario, ai sensi dell'art. 1399 c.c., l'ulteriore elemento della ratifica, solo in conseguenza della quale il regolamento diventa retroattivamente impegnativo anche per il *dominus*"; "il contratto - *medio tempore*, cioè tra il momento della conclusione e quello della ratifica - è in stato di quiescenza" (Cass., 24 giugno 1969, n. 2267).

Tuttavia, ritiene il Tribunale che i principi ora riportati - che, peraltro, affrontano il problema dell'inefficacia del contratto in relazione alla posizione del rappresentato e non già in relazione alla posizione di terzi soggetti - e fondati sulla interpretazione degli artt. 1388 e 1389 c.c., non siano automaticamente trasponibili in tema di rappresentanza delle società di capitali (sul punto, già, Trib. Roma, 3 agosto 2018).

E, invero, la disciplina dettata in tema di rappresentanza volontaria è espressamente derogata dall'art. 2475 *bis* c.c., la cui *ratio* è quella di sancire il principio della rappresentanza generale degli amministratori, scindendo lo stesso potere di rappresentanza da quello gestorio, al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici. Secondo la disposizione codicistica da ultimo menzionata, infatti, gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.



Ciò posto, la disciplina dettata per la società a responsabilità limitata si distacca da quella delle società per azioni per ciò che attiene alla «fonte» del potere rappresentativo. Mentre, infatti, nella società azionaria, il potere di rappresentanza spetta soltanto agli amministratori ai quali detto potere sia stato specificatamente conferito in forza di investitura da parte dello statuto ovvero della deliberazione di nomina, nella società a responsabilità limitata il potere di rappresentanza è attribuito a tutti gli amministratori, senza distinzioni. Conseguentemente, nella società a responsabilità limitata, il potere di rappresentanza trova la propria fonte nella legge e sembra connotarsi come una qualità legale intrinseca dell'ufficio di amministratore.

In via generale, quindi, il potere di rappresentanza non deriva da un'investitura *ad hoc*, ma costituisce una qualifica legale intrinseca di ogni amministratore, il quale, di conseguenza, ha il potere di vincolare da solo la società indipendentemente dal regime di amministrazione prescelto. Costituisce, peraltro, oggetto di dibattito se l'atto costitutivo possa attribuire solo ad alcuni amministratori il potere di rappresentanza e, quindi, se sia possibile una dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo. A favore dell'orientamento favorevole, cui questo Collegio aderisce, si rileva che tra le indicazioni che l'atto costitutivo deve necessariamente contenere rientrano quelle concernenti la rappresentanza della società (art. 2463 comma 2, n. 7 c.c.) e che l'art. 2383 comma 4 (richiamato dall'art. 2475 comma 2 c.c.) prevede che «entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando (...) a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente». D'altra parte, il successivo art. 2475-ter c.c. discorre di «amministratori che hanno la rappresentanza della società» e lascia, quindi, desumere che possono esservi amministratori che non hanno detto potere in conseguenza di limitazioni poste dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina.

In definitiva, l'applicazione delle richiamate norme consente di affermare che, anche nelle società a responsabilità limitata, sia possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche, quale, ad es., la carica di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione: la regola posta dall'art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di *default* destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell'atto di nomina.



Più problematica la questione se, alla luce del secondo comma della norma, tali limitazioni possano avere rilevanza esterna ed essere opponibili ai terzi. Secondo l'orientamento che appare preferibile, l'esclusione in capo a taluni amministratori della rappresentanza della società costituisce pur sempre una limitazione del potere rappresentativo (considerato nel suo complesso) ed è, quindi, sottoposto alla disciplina del secondo comma dell'art. 2475-bis c.c. con conseguente irrilevanza nei confronti dei terzi che non abbiano agito intenzionalmente a danno della società. In questa prospettiva, si afferma che, se il potere rappresentativo discende direttamente dalla legge, la dissociazione dei poteri che si genera con l'attribuzione della rappresentanza solo ad alcuni amministratori costituisce una scelta organizzativa interna, frutto del potere dispositivo dei soci e, dunque, una limitazione che deriva dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, soggetta al regime previsto dall'art. 2475-bis, secondo comma c.c.

In applicazione del secondo comma del richiamato art. 2475-bis c.c., le limitazioni statutarie - a differenza delle limitazioni legali - dei poteri rappresentativi degli amministratori (nel caso di specie, dei singoli amministratori) non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall'art. 2475-bis c.c., ad essi opponibili. Ma se al terzo non è (automaticamente) opponibile la limitazione del potere rappresentativo, ciò vuol dire che il contratto stipulato tra la società (in persona di un amministratore in violazione delle limitazioni, soggettive o oggettive, previste nell'atto costitutivo o nello statuto) ed un terzo è in grado di vincolare la società medesima. In altre parole, il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce sul piano dei rapporti interni alla società giustificando la revoca dell'amministratore dall'incarico gestorio ovvero la proposizione di una azione di responsabilità nei suoi confronti ovvero ancora, qualora nella società sia presente il collegio sindacale, la denuncia ex art. 2408 c.c. Al contrario, la violazione dei limiti in argomento non si traduce in una ragione di invalidità o di inefficacia del negozio stipulato dall'amministratore.

Discende dalle precedenti considerazioni che se il contratto stipulato pur in violazione delle limitazioni statutarie del potere rappresentativo degli amministratori è vincolante per la società, il socio della società non è legittimato ad impugnare e ad opporre ai terzi eventuali vizi o l'inefficacia di quel contratto. In altre parole, spetta



esclusivamente alla società valutare la ricorrenza dei presupposti indicati nel secondo comma dell'art.2475-bis c.c. (in particolare, l'intenzionalità dell'agire in danno del terzo contraente) e, dunque, agire per «opporre» le limitazioni del potere rappresentativo al terzo e, in definitiva, per svincolarsi dal rapporto contrattuale così sorto.

D'altra parte, la giurisprudenza ha, in più occasioni, evidenziato che il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, atteso che tanto l'art. 2384, secondo comma, c.c. quanto l'art. 2475-bis, secondo comma, c.c. prevedono l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni suddette, salvo che si provi che costoro abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente (Cass., 2 dicembre 2004, n. 22669). E la medesima giurisprudenza, escludendo la legittimazione del terzo a far valere le limitazioni al potere di rappresentanza dell'amministratore che derivino da atti interni della società, ha, altresì, escluso che dette limitazioni incidano sulla efficacia o sulla validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, potendo dar luogo, come detto, soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass., 4 maggio 2001, n. 6291).

Va da sé che se il terzo contraente non è legittimato a far valere le limitazioni convenzionali del potere rappresentativo, giocoforza non può esserlo il socio, in quanto completamente estraneo al rapporto contrattuale.

In definitiva, dai principi ora richiamati, si ricava, da un lato, che la violazione dei limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori non dà luogo ad un vizio di invalidità o all'inefficacia del contratto e, dall'altro, che soltanto la società è legittimata, nel concorso degli elementi indicati dal secondo comma dell'art. 2475-bis c.c., ad opporre ai terzi quelle limitazioni.

3. D'altra parte, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali,



mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c. (Cass., 15 novembre 1999, n. 12615). Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito e sviluppato (cfr., Cass., 25 febbraio 2009, n. 4579 secondo la quale nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa).

Tali principi - pronunciati con specifico riferimento ai vizi di annullabilità e di nullità che possono afferire ad un determinato contratto stipulato da un amministratore - hanno portata, ad avviso di questo Tribunale, generale e, dunque, devono valere anche per l'ipotesi, prospettata (erroneamente, per quel che si è in precedenza chiarito) dagli odierni attori, di inefficacia del contratto. Appare, infatti, del tutto evidente la sostanziale identità delle varie ipotesi considerate: in tutte, l'interesse del socio al potenziamento (o al mancato depauperamento) del patrimonio della società viene tutelato esclusivamente mediante i rimedi endo-societari, di tipo partecipativo o di tipo reattivo, ma non conferisce al socio la legittimazione ad impedire che un determinato contratto stipulato dalla società medesima possa non essere vincolante per la società e, quindi, a far valere l'inefficacia o un vizio di detto contratto.

Né potrebbe ipotizzarsi, al fine di affermare la legittimazione attiva delle società-socie della [REDACTED] s.c.a r.l., che le attrici abbiano agito al fine di invocare l'inefficacia del contratto stipulato non nella qualità di socio unico della predetta [REDACTED] s.c.a r.l., bensì in via autonoma.

Infatti, sulla base delle stesse deduzioni di parte attrice, nel caso di specie non appare legittimo dissociare lo *status* di socio dall'interesse all'accertamento della nullità ovvero dell'inefficacia. Invero, non si vede quale interesse potrebbe avere la parte a far rilevare la inefficacia del contratto derivato "dall'esterno", prescindendo dalla



qualità di socio nella [REDACTED] s.c.a r.l. Infatti, il pregiudizio subito dal socio della parte contraente il negozio giuridico costituisce (non già una lesione attuale di un proprio diritto), ma un mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale: il socio, anche unico, della società ha solo un interesse «mediato» alla rimozione di un negozio posto in essere dalla società, interesse «mediato», dunque, che non importa una legittimazione a far valere la inefficacia di un contratto.

4. Come già visto, costituendosi in giudizio, la [REDACTED] s.c.a r.l. ha dedotto che gli incarichi affidati alle altre società sono stati sottoscritti non già dal Presidente e legale rappresentante della società consortile, geom. [REDACTED] ma dal Coordinatore del Comitato Tecnico, Sig. [REDACTED] all'esito della positiva valutazione delle singole offerte da parte del Comitato stesso. Più precisamente, per come indicato dalla convenuta, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della consortile, tenutasi in data 20 febbraio 2012, veniva effettivamente nominato, ai sensi del citato art. 18 dello Statuto, il Comitato Tecnico. Nel relativo verbale del consiglio veniva poi espressamente stabilito che: «fatto salvo quanto definito in merito alle mansioni del Comitato previste dallo stesso art. 18 dello Statuto, vengono identificate le seguenti aree di responsabilità al fine di determinare le deleghe e le limitazioni in capo al Comitato e/o ai membri dello stesso: (...) - Acquisto materiali: al Coordinatore del Comitato, o persona dallo stesso formalmente autorizzata, su precisa conferma deliberata dal Comitato, è data facoltà di sottoscrivere ordini/contratti di acquisto impegnando il Consorzio per un valore per documento non superiore ad € 20.000,00; - Contratti di subappalto: al Coordinatore del Comitato, o persona dallo stesso formalmente autorizzata, su precisa conferma deliberata dal Comitato, è data la facoltà di sottoscrivere ordini/contratti di subappalto impegnando il Consorzio per un valore per documento non superiore ad € 30.000,00». Conseguentemente, secondo quanto stabilito dallo stesso consiglio di amministrazione della consortile, la gestione tecnico-economica della commessa era interamente demandata sotto ogni profilo (anche contabile) al Comitato tecnico e, in particolare, al suo Coordinatore al quale erano attribuiti poteri decisionali, e ciò anche con specifico riguardo all'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di talune attività non eseguite direttamente dalla consortile, ovvero all'acquisto di forniture da ditte estranee alla compagine sociale.

Ebbene, secondo parte attrice, ove la firma sul contratto oggetto della presente controversia dovesse essere ricondotta al coordinatore del



comitato tecnico, vi sarebbe una diversa violazione delle regole di rappresentanza della [REDACTED] s.c.a r.l. E, invero, risultando che l'importo del contratto concluso con [REDACTED] s.r.l. è superiore ai limiti indicati nella procura, il Sig. [REDACTED] avrebbe violato la delibera del consiglio di amministrazione che conferiva al Coordinatore del Comitato Tecnico «la facoltà di sottoscrivere ordini/contratti di subappalto impegnando il Consorzio per un valore per documento non superiore ad € 30.000,00». Conseguentemente, non potrebbe dubitarsi, da un lato, che il contratto sia stato stipulato in violazione delle regole rappresentative della società consortile, dall'altro, che lo stesso non possa essere opposto alla società ed agli odierni attori.

Il rilievo non è fondato, per le medesime ragioni già in precedenza esposte.

E, infatti, occorre ancora una volta ribadire che l'eventuale inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* di una società può essere fatta valere dal falso rappresentato, ma non dai soci di quest'ultimo qualora costituito in forma di società di capitali.

A ciò non resta che aggiungere - con riferimento ad entrambe le ipotesi rappresentate (inefficacia del contratto per difetto del potere rappresentativo del solo presidente del consiglio di amministrazione; inefficacia del contratto in quanto concluso dal rappresentante in eccesso di potere) - che può, eventualmente, prospettarsi, nei confronti della società, una responsabilità dell'amministratore o del falso procuratore che hanno sottoscritto il contratto, ma senza che ciò implichi l'invalidità o l'inefficacia di quel contratto che possa essere fatta valere, in via autonoma, dal socio.

5. Segue dalle precedenti considerazioni il rigetto di tutte le domande proposte dalla [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. e dai rispettivi legali rappresentanti, [REDACTED] e [REDACTED] quali consiglieri di amministrazione della [REDACTED] s.c.a r.l. Restano assorbite le ulteriori eccezioni e domande delle parti.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della [REDACTED] s.r.l., delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. Nessuna statuizione sulle spese si impone nei rapporti con il fallimento della [REDACTED] s.c.a r.l., non costituitosi a seguito della riassunzione del giudizio.



p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte dalle società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. e dai rispettivi legali rappresentanti, [REDACTED] e [REDACTED] anche personalmente quali consiglieri di amministrazione della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l.;
- 2) condanna le società [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. ed i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 13.400,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- 3) nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice ed il fallimento della [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 14 luglio 2020.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

